

CP 14/2016
Rep. 1283/17

Tribunale di Perugia

Terza Sezione Civile

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO
- ART. 180 L.F. -

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente
dott.ssa Arianna De Martino	-Giudice rel.
dott.ssa Fabrizio Pieschi	-Giudice

Vista la procedura di concordato preventivo iniziata su domanda ex art. 161 comma 6 presentata il 21/4/2016 e ricorso ex art. 160 l.f. depositato il 9/8/2016 dalla società GODIOLI E BELLANTI SPA;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 22/9/2017;

Letto il motivato parere favorevole depositato il 8/9/2017 dai Commissari Giudiziali, il quale espongono che la proposta concordataria – con continuità aziendale diretta ex art. 186 bis l.f. – rappresenta la soluzione più conveniente, per il ceto creditorio, e che prospetta le migliori possibilità di riuscita;

- rilevato che la proposta si fonda sulla prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore senza alcuna attività liquidatoria;
- che i CCGG hanno dato atto che le risorse ricavabili dalla prosecuzione dell'attività consentiranno di soddisfare integralmente i debiti della continuità, non soggetti a stralcio o riduzione, e di soddisfare i debiti concorsuali (cioè quelli anteriori al 20/4/2016) per un complessivo 76% (classi 1 e 3 :100%, classe 2: 70%, classi 4 e 5: 35%, classe 6: zero). Il passivo concordatario ammonta ad euro 2.286.880; il fatturato complessivo 2017 è pari ad euro 4.717.907,90, superiore rispetto all'importo di euro 4.500.000 previsto come caso base nella proposta; inoltre sono già state acquisite commesse per 2.402.600 che formeranno i ricavi 2018, cosicchè vi sono ottime prospettive per la risoluzione della crisi;

Dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto (euro 1.207.078,89 su euro 1.238.968,01) nonché la maggioranza nel maggior numero di classi (cinque su cinque, essendo non votante la classe 1);

ritenuta approvata la proposta di concordato preventivo;

preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato al P.M. e ai creditori dissenzienti ;

preso atto della mancanza di opposizioni;

RITENUTO

-che la procedura si è svolta regolarmente;
-che non debba trovare applicazione l'art. 182 l.f. (norma riferibile alla cessio bonorum "classica") e che quindi non si debba provvedere alla nomina di liquidatori giudiziali, ma alle incombenze della fase di esecuzione del concordato dovrà provvedere la ricorrente stessa;

dato atto -per quanto riguarda la "nuova finanza in esecuzione", in corso di procedura in data 19/7/2016, 15/11/2016 e 24/8/2017 sono state concesse autorizzazioni a mantenere le linee di credito esistenti nonché ad acquisire nuova finanza; che i crediti degli istituti, indicati nel piano, devono essere considerati prededucibili ex art. 111 l.f.;

rilevato che la parte ricorrente ha formulato una richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese della dicitura "in concordato preventivo" sul presupposto che la procedura di concordato si chiude con l'omologa e che l'erronea indicazione "in concordato" crea difficoltà alla continuità perché crea incertezze nei potenziali clienti;

ritenuto che il decreto di omologa, come previsto dall'art. 181 l.f., comporta la chiusura della procedura di omologa aprendo la fase di esecuzione del concordato (che si chiuderà, ove adempiuto, con un decreto di completa esecuzione ex art. 136 comma 3 l.f.); per effetto dell'omologa il debitore tornerà in bonis, riacquistando la possibilità di disporre del proprio patrimonio e di gestire l'azienda senza il condizionamento degli atti di amministrazione straordinaria, ferma restando la vigilanza degli organi della procedura (Cfr. Tribunale di Monza, 13/2/2015, su ilcaso.it);

rilevato invece che gli effetti nei confronti dei creditori (anteriori al deposito della domanda) sono invece disciplinati da art. 184 l.f.;

ritenuto per tali motivi che sia condivisibile l'esigenza di ottenere un provvedimento di "chiusura" della fase di omologa e la cancellazione dell'indicazione "in concordato preventivo"; essa infatti non determinerà l'eliminazione di tutte le annotazioni precedenti contenute nella visura camerale, cosicché il terzo contraente che verrà in contatto con la ricorrente avrà accesso a tutte le informazioni rilevanti circa l'iter della procedura; senza contare che il terzo dispone di ben più incisivi strumenti per monitorare la situazione della controparte, ad esempio potrà esaminare il decreto di omologa, i bilanci periodicamente depositati e potrà chiedere informazioni ai Commissari in ordine alla tenuta del piano (cfr. Trib. Padova 29/7/2015 su il caso.it);

ritenuto dunque che i terzi non ricevono alcun pregiudizio dalla cancellazione della menzione "in concordato preventivo", anzi proprio tale cancellazione rende più chiaro il regime in cui la società andrà ad operare, ossia autonomia per gli atti ordinari o straordinari previsti nel piano, senza necessità di autorizzazione del tribunale ma sotto la vigilanza dello stesso; gli atti esulanti dal piano non potranno affatto essere compiuti poiché contrari alla proposta approvata dai creditori;

ritenuto che devono porsi a carico della massa, nella misura stabilita in dispositivo, le spese della difesa e rappresentanza tecnica della ricorrente per la presente fase di omologa;

OMOLOGA

il concordato preventivo proposto da GODIOLI E BELLANTI SPA;

DISPONE

che la società ricorrente provveda a tutti gli adempimenti previsti nella proposta concordataria , ovvero:

- previa predisposizione – sentiti i C.G. - di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione, (detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione nel termine di giorni 30 dalla comunicazione) la ricorrente dovrà procedere ai pagamenti con le scadenze temporali indicate nel piano;

- dovrà essere mantenuto un conto corrente dedicato nel quale far confluire e/o versare le somme destinate al pagamento dei creditori ante concordato , anche al fine di agevolare l'attività di verifica e di controllo dei CCGG rispetto ai debiti della continuità ; una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi ai commissari;

- - la ricorrente dovrà procedere al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti depositati presso la Cancelleria Fallimentare;

I Commissari Giudiziali dovranno verificare trimestralmente che l'andamento economico della società sia in linea con quanto previsto dal piano e che non vengano compiuti atti gestionali incompatibili con le previsioni del piano. In particolare per gli atti esulanti dalla normale attività gestionale dell'impresa, a titolo esemplificativo per atti di acquisto e vendita di immobili, aziende o rami d'azienda, per le transazioni e le rinunce alle liti , per i nuovi finanziamenti diversi da quelli autorizzati in corso di procedura, la ricorrente dovrà previamente informare i CC GG.

Questi ultimi riferiranno al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

DISPONE

La cancellazione della dicitura “in concordato preventivo” dal registro imprese, per effetto della intervenuta omologa.

LIQUIDA


in favore della ricorrente e ad carico della massa le spese per il procedimento di omologa d'ufficio per complessive euro 6.686,00 - di cui euro 1.686,00 per spese, euro 5.000 per compensi, oltre accessori come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e ai commissari giudiziali, i quali provvederanno alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 7/11/2017

Il Presidente

Il Giudice est.



IL CANCELLIERE
(Dot.ssa Giacomelli Sabrina)

3


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16/11/2017
IL CANCELLIERE
(Dot.ssa Giacomelli Sabrina)